



Data 29/08/2023 Protocollo N° 0460688 Class: G.920.01.1 Fasc.

Allegati N° 0 per tot.pag. 0

Oggetto: **Misure di controllo della Peste suina africana in suini domestici sul territorio della regione Veneto a seguito dei focolai in provincia di Pavia.**

Ai Servizi Veterinari della  
Regione Veneto

Al Commissario Straordinario della  
Peste Suina Africana

Al Ministero della Salute  
Direzione Generale della  
Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari

Alle Organizzazioni Professionali e  
di Categoria

Agli Ordini dei Medici Veterinari del Veneto

Alla Direzione Sanitaria  
IZS delle Venezie

p.c. Al Direttore Generale  
Area Sanità e Sociale

Alla Direzione Agroambiente, programmazione e  
gestione ittica e faunistico venatoria

Alla Regione Lombardia

Alla Regione Emilia Romagna

LORO SEDI

A seguito della conferma di Peste suina africana (PSA) in tre allevamenti di suini della provincia di Pavia, si ritiene necessario adottare misure urgenti al fine di prevenire il diffondersi della malattia sul territorio regionale.

Area Sanità e Sociale  
**Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari**  
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)



Ciò premesso, facendo seguito anche alle determinazioni assunte nel corso dell'Unità Centrale di Crisi per PSA del 29/08/23, si dispone quanto segue:

- Le movimentazioni dei suini dagli allevamenti della regione Veneto, sia da vita che da macello, sono consentite esclusivamente previo esito favorevole di un controllo ufficiale eseguito dall'Autorità competente locale che preveda:
  - la visita clinica, eseguita nelle 24 ore precedenti il primo carico e ripetuta ogni 72 ore;
  - la verifica dell'andamento della mortalità, eseguita nelle 24 ore precedenti il primo carico e ripetuta nelle 72 ore;
  - in presenza di soggetti disvitali, il prelievo di sangue in EDTA.
- Tali misure decorrono dal 31 agosto pv almeno fino al 14 settembre p.v. compreso, periodo di monitoraggio della malattia, come previsto dall'Allegato II al Regolamento delegato (UE) 2020/687.
- A partire dalla data sopra riportata, sul territorio regionale dovrà essere posto il blocco sanitario di tutti gli allevamenti di suini: pertanto, le AULSS dovranno inserire in BDN (tramite l'apposita sezione di VetInfo) il blocco sanitario tipologia "condizionato" su tutte le movimentazioni di suini in uscita, riportando il n. di protocollo della presente nota.

Nell'attuale contesto epidemiologico è fondamentale, come previsto dai Regolamenti comunitari e dal D.Lgs. 136/2022, il ruolo dei veterinari libero professionisti e degli operatori dell'intera filiera, finalizzato in particolare alla rilevazione precoce dei casi di PSA.

In questo contesto, anche in assenza di conclamata sintomatologia riferibile alla PSA, in caso di animali inappetenti, poco vitali, in presenza di mortalità anche non elevata, l'operatore e/o il veterinario libero professionista devono dare immediata comunicazione, anche per le vie brevi, al Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio, con il quale sarà concordata l'effettuazione di un prelievo di sangue in EDTA da alcuni suini con i sintomi sopraevidenziati.

In caso di andamento della mortalità e/o sintomi compatibili con un sospetto di PSA, devono essere immediatamente applicate le misure previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/687.

Si raccomanda infine il massimo rispetto della biosicurezza nell'intera filiera suinicola, con particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione degli automezzi di trasporto animali, di ritiro delle carcasse e dei mangimi, con l'utilizzo di disinfettanti efficaci nei confronti della PSA (indicati nel Manuale Operativo PSA), evitando l'accesso dei conducenti dei mezzi alle aree di allevamento.

Negli impianti di macellazione devono essere verificate da parte del Servizio Veterinario AUSL le procedure di pulizia e disinfezione degli automezzi che scaricano gli animali, delle stalle di sosta, nonché quelle dello stabilimento.

Negli allevamenti a contatto, che verranno segnalati dal CREV, il Servizio Veterinario dovrà condurre un controllo ufficiale che preveda:

Area Sanità e Sociale

**Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari**

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)



- la visita clinica dell'allevamento. In caso sia eseguita in concomitanza con la movimentazione di animali, deve essere eseguita nelle 24 ore precedenti il primo carico e ripetuta ogni 72 ore;
- la verifica dell'andamento della mortalità, eseguita nelle 24 ore precedenti il primo carico e ripetuta nelle 72 ore se eseguita in concomitanza con le movimentazioni;
- il prelievo di milza, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento all'IZSve, da due soggetti morti di recente, possibilmente da non oltre 5 giorni. Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere prelevati animali morti da meno tempo possibile; tale prelievo dovrà essere effettuato nelle 72 ore precedenti il primo carico e ripetuto ogni 72 ore qualora vi siano suini deceduti dopo il precedente controllo.

Per il prelievo della milza si dovrà seguire il seguente protocollo operativo, come da indicazioni dell'IZSve:

- ✓ Prelievo di una porzione di milza di 3x3 cm circa;
  - ✓ Contenitore a chiusura stagna/ermetico, volume simile a quello per raccolta urine umane, chiuso per bene; un contenitore per campione;
  - ✓ Porre attenzione a non contaminare esternamente il contenitore; se si contamina dopo averlo chiuso, disinfettare con Virkon o disinfettanti di pari efficacia;
  - ✓ Inserire in un sacchetto a tenuta (UN3373) o contenitore a tenuta;
  - ✓ Scheda accompagnatoria leggibile (provenienza, motivo di prelievo; eventuale numero della nota regionale, numero di campioni inviati);
  - ✓ La scheda accompagnatoria va acclusa all'esterno del contenitore dei campioni, ponendola in un sacchetto graffiato/attaccato al medesimo contenitore del campione.
- in presenza di soggetti disvitali, prelievo di sangue in EDTA.

Cordiali saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA  
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI  
Il Direttore  
- dr. Michele Brichese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese  
Tel 041/2791303

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale  
**Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari**  
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)